



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, in persona del Cons. Maurizio Massa,

nella pubblica udienza del giorno **9 luglio 2024**, ha pronunciato,

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31967** del registro di Segreteria, proposto da **D. P., OMISSIS**, rappresentato e difeso dell'Avv. Santino Spina, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, via Pietro Scaglione n.20/A,

RICORRENTE

contro

I.N.P.S., rappresentato e difeso **dall'Avv. Angelo Guadagnino**, con il quale è elettivamente domiciliato in Venezia, S.Croce n. 929 presso l'Avvocatura regionale INPS del Veneto,

RESISTENTE

per accertare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,44% ai fini del calcolo



31967

della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalighelloutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo. - vista l'assenza di complessità della questione, e considerato che tale ricorso poteva essere evitato concludendo la vicenda in via stragiudiziale, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114; l'art. 9, comma 3, della legge 21.7.2000, n. 205.

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il **23 novembre 2023** e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto quanto precisato in epigrafe.

Con memoria di costituzione del **23 aprile 2024** si è costituito in giudizio **I'INPS**, concludendo per il rigetto del ricorso e le domande tutte di controparte, con condanna per la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge.

Con nota del **1 luglio 2024**, la difesa di parte ricorrente sulla base della considerazione che: *"Prendendo contezza del calcolo*



31967

*effettuato dall'I.N.P.S., si specifica che nel Modello 5007 rilasciato a parte ricorrente, e prodotto in giudizio dalla stessa resistente, non è presente la tipica dicitura, di norma presente, nella Sezione Note (a pagina 2 del Modello), con cui viene sottolineato che "la pensione è stata liquidata con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44%", formulando **istanza di cessazione della materia del contendere**.*

Nell'udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Giudice rileva che la domanda giudiziale promossa in questo giudizio è stata effettivamente già soddisfatta in sede amministrativa con il riconoscimento della misura del trattamento pensionistico richiesto.

Con memoria di costituzione, depositata il **23 aprile 2024** la difesa dell'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, perché risulta dagli atti prodotti in giudizio, che il trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente con ricorso introduttivo di questo giudizio è già stato applicato dall'Ente previdenziale.

Con nota del **1 luglio 2024**, la difesa di parte ricorrente, ha formulato **istanza di cessazione della materia del contendere**, sulla base della considerazione che: *"Prendendo contezza del calcolo effettuato dall'I.N.P.S., si specifica che nel Modello 5007 rilasciato a parte ricorrente, e prodotto in giudizio dalla stessa resistente, non è presente la tipica dicitura, di norma presente, nella Sezione Note (a*



31967

*pagina 2 del Modello), con cui viene sottolineato che "la pensione è stata liquidata con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44%", riconoscendo espressamente che l'Ente previdenziale aveva già liquidato e corrisposto il trattamento pensionistico, calcolato con l'applicazione del coefficiente del 2,44%, con decorrenza dal **1° luglio 2022.***

Pertanto, il presente ricorso deve essere integralmente rigettato.

Per le spese si applica l'art. 31, comma 1, del codice di giustizia contabile, per cui sulla base del criterio di soccombenza si dispone la condanna del **ricorrente** al rimborso delle spese di lite nella misura complessiva indicata nel dispositivo.

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Ai sensi **dell'art. 168 del c.g.c.**, fissa il termine **di 15 giorni** per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la **Regione Veneto**, in composizione monocratica,

RIGETTA

Il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione;

CONDANNA

parte ricorrente al pagamento delle spese legali, che si liquidano in **€ 500,00** (euro cinquecento/00), in favore dell'**INPS**.

Nulla per le spese di giudizio.

31967



MANDA

alla segreteria per la comunicazione alle parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ex artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Venezia, **il 9 luglio 2024.**

IL GIUDICE

(Cons. Maurizio Massa)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

In esecuzione del provvedimento del Giudice a sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, 23/07/2024

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

f.to digitalmente Nadia Tonolo